

Dal 17/12 la disciplina sul whistleblowing estesa anche alle imprese da 50 a 249 addetti

Illeciti, più tutele a chi denuncia

Le aziende devono creare canali online per le segnalazioni

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Estesa alle imprese da 50 a 249 dipendenti la disciplina del cosiddetto Whistleblowing (strumento di compliance aziendale che permette di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti sul proprio luogo di lavoro, ndr); più tutele per chi segnala comportamenti illeciti, fra cui anche i reati contro la pubblica amministrazione; le aziende dovranno attivare un canale digitale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni. Sono queste le principali e importanti novità scattate da domenica 17/12/2023, in base al decreto legislativo n. 24 del 10/3/2023 che tutela chi denuncia irregolarità sul luogo di lavoro.

In base a questa disciplina, stando ai dati diffusi dal presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, sono state effettuate oltre 600 le segnalazioni, 240 dal settore privato e 360 dal pub-

blico. Il decreto n.24 in generale ha dettato una disciplina volta da un lato a garantire la libertà di espressione e di informazione e dall'altro a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e in quello privato.

In particolare, il decreto di inizio anno ha recepito la direttiva Ue stabilendo che chi denuncia usi inizialmente i canali interni alla propria organizzazione e ha previsto la tutela anche in favore del «facilitatore» o delle persone menzionate nella segnalazione.

Pertanto nelle imprese da 50 a 249 dipendenti, a partire da lunedì scorso occorre istituire un canale digitale interno al fine di raccogliere le denunce e

la documentazione del segnalante, assicurando piena riservatezza sulla sua identità. In caso di mancato riscontro alla segnalazione interna, oppure nel caso in cui il segnalante abbia ragione di ritenere che la segnalazione presenti rischi, anche di ritorsione, o ancora quando vi è fondato motivo di ritenere che l'illecito possa costituire un pericolo imminente per l'interesse pubblico, la segnalazione potrà essere trasmessa direttamente all'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione.

Ad Anac si ricorre quindi in un secondo momento, se il whistleblower ha già segnalato l'illecito tramite canale interno, e non ha ricevuto alcun riscontro. In tali ipotesi l'Autorità rac-

coglie le segnalazioni, e le sottopone ad un attento vaglio, proprio per verificare l'effettiva ritorsività delle misure adottate e, solo in questo caso, intervengono. Esiste pertanto una valutazione accurata caso per caso.

Dove non si ravvisano comportamenti ritorsivi, e quindi emerge un appello strumentale alle garanzie del whistleblowing, la protezione del segnalante viene meno. La verifica condotta dall'Anac è quindi finalizzata a verificare se l'impresa abbia adottato misure di carattere punitivo nei confronti del segnalante e, al tempo stesso, se la segnalazione effettuata dal whistleblower fosse finalizzata esclusivamente a crearsi un alibi o uno scudo rispetto a sanzioni che sa essere imminenti.

Va considerato che in base al decreto n. 24/2023, all'articolo 21, è prevista una sanzione da 10mila a 50mila euro, irrogabile dall'Anac, quando essa accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in

tal caso come soggetto responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.

«I whistleblower, nel pubblico e ora anche nel privato, che segnalano illeciti o illegalità di interesse generale di cui siano venuti a conoscenza sul luogo di lavoro, stanno conquistando spazio anche nel nostro Paese», secondo il presidente dell'Autorità anticorruzione, Busia.

Va però precisato che l'Autorità offre protezione solo a chi realmente la merita e non a chi viene giustamente sanzionato dal proprio datore di lavoro o, addirittura, effettua una segnalazione come whistleblower al solo scopo di crearsi una sorta di alibi o scudo rispetto a sanzioni che sa essere imminenti. Per il ruolo decisivo che chi segnala illeciti può svolgere, è necessario accertare bene che non vi sia uso strumentale o per finalità private nella denuncia.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/specialeappalti

Annotazione casellario informatico ineludibile

La determinazione di decidere l'annotazione sul casellario informatico, rimessa all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), con riferimento alle informative a carattere interdittivo, non ha carattere di discrezionalità. Lo ha stabilito il Tar Campania Napoli sezione quarta con la decisione del 12 dicembre 2023 n. 6896, partendo dal presupposto che il casellario informatico è lo strumento per acquisire notizie sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per la partecipazione alle pubbliche gare.

La vicenda esaminata dal collegio napoletano riguardava l'emissione di una interdittiva antimafia a carico di diversi soggetti facenti parte di una impresa partecipante alla gara.

I giudici hanno ricordato che l'interdittiva antimafia è una misura per la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell'amministrazione pubblica: nella sostanza comporta che l'autorità prefettizia escluda che un imprenditore, pur dotato di adeguati mezzi economici e organizzazione, possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge. In caso di interdittiva essa va annotata nel casellario informatico gestito dall'Anac, ma in merito alla natura di questo adempimento il Tar ha precisato che «va escluso che la determinazione in materia rimessa ad Anac rivesta, con riferimento alle informative a carattere interdittivo, carattere di discrezionalità avendo tale misura pleno jure connotazione interdittiva. Quindi l'Anac non può sindacare nei contenuti e nelle conclusioni l'informativa prefettizia pervenuta dall'organo che è per legge competente a svolgere le necessarie indagini e verifiche «antimafia», a tal punto che «riesce difficile anche ipotizzare situazioni nella quali possa essere assunta dall'Autorità una scelta diversa dall'annotazione, ritenendo non utili o non rilevanti notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore ed al rischio che lo stesso possa introdursi o permanere nel mondo dei pubblici affidamenti».

© Riproduzione riservata

Anac, un codice (cig) per ogni singola gara

La programmazione degli acquisti è sempre obbligatoria, anche nel settore delle forniture e dei servizi; la programmazione è a tutela della concorrenza e della trasparenza; illegittima l'utilizzazione dello stesso Cig (codice identificativo di gara) per più procedure.

È quanto ha affermato, in via generale, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n.562 del 29 novembre 2023 a conclusione di un'articolata indagine ispettiva in merito a plurimi affidamenti anomali di forniture di materiali sanitari da parte della farmacia ospedaliera della Asl di Frosinone. L'indagine, fra le altre cose, aveva rilevato l'utilizzo ripetuto e illecito degli stessi codici identificativi di gara per effettuare plurimi successivi affidamenti, acquisendo forniture di materiale sanitario, anche ben oltre i limiti di importo e di durata della fornitura previsti dall'affidamento originario, e anche con il coinvolgimento di operatori economici differenti dagli originali affidatari.

Uno dei punti sui quali la delibera si sofferma è quello relativo alla mancanza di programmazione degli acquisti: l'Asl non aveva contezza, in termini effettivi ed attraverso una reale verifica dello stato dei contratti di fornitura in corso e/o terminati, delle necessità di approvvigionamento di beni.

Sul punto l'Anac ha ricordato che «l'attività di programmazione degli acquisti, anche per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture è sempre obbligatoria, per tutte le pubbliche amministrazioni, almeno dal d.lgs. 50 del 2016 (art. 21, «Programmazione degli acquisti») e costituisce una declinazione, ben percepibile, del principio di buon andamento

dell'azione amministrativa».

In sostanza, quindi l'obbligo di programmare gli acquisti assume una connotazione di vero e proprio onere per le amministrazioni, e non solo di indicatore di una buona capacità gestionale dell'ente pubblico.

Dalla mancanza di programmazione degli acquisti di forniture e servizi deriva infatti la compromissione anche di altri due principi: la tutela della concorrenza ed il divieto di frammentazione delle gare pubbliche.

Un secondo elemento evidenziato dall'Anac è stato quello dell'illegittimo frazionamento degli acquisti che ha portato, pur finalizzato a garantire la costante presenza dei beni necessari allo svolgimento delle attività della Asl, ad aggiudicazioni di forniture senza che vi fosse un previo espletamento di alcuna procedura di gara, con il conseguente mancato rispetto del principio della tutela della concorrenza, realizzatosi tramite l'assegnazione di affidamenti senza ricorrere al mercato ed alle «altre società» che avrebbero potuto partecipare alle procedure.

Anche l'utilizzo dello stesso Cig per più procedure ha rappresentato secondo l'Anticorruzione, una «procedura elusiva della disciplina di cui alla legge n. 36 del 20120 laddove solo l'utilizzo di uno specifico Cig, collegato univocamente ad una procedura affidamento, permette di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo, come detto, da consentire un controllo in itinere ed a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche».

© Riproduzione riservata